



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 283

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15, articolo 39 comma 2, lettera e) -
COMUNE DI STORO - variante al piano regolatore generale per adeguamento delle norme di
attuazione alla l.p. n. 15/2015 e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale - APPROVAZIONE
CON MODIFICHE

Il giorno **06 Marzo 2020** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 11 di data 19 giugno 2019 il Consiglio comunale di STORO ha adottato in via preliminare la variante al piano regolatore generale finalizzata all'adeguamento delle norme di attuazione del PRG alla legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015 e alle disposizioni contenute nel Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (RUEP), approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, con adeguamento, in particolare, alle definizioni e ai metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni di cui all'articolo 3 del richiamato Regolamento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo in materia di conversione degli indici urbanistici;

la variante, ricompresa tra quelle di carattere non sostanziale secondo la l.p. n. 15/2015 (articolo 39, comma 2, lettera e), in quanto imposta dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento, è stata adottata seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, di tale legge;

la documentazione relativa è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio tramite il sistema di protocollazione provinciale PITre con nota comunale acquisita dalla Provincia in data 11 luglio 2019 al n. 438240; con lettera di data 16 luglio 2019, protocollo n. 448751, il Servizio ha sospeso il procedimento richiedendo la consegna della documentazione di variante in formato cartaceo e in formato digitale tramite il sistema GPU (Gestione Piani Urbanistici), come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016, completa dell'attestazione del tecnico progettista generata dal medesimo sistema sulla corrispondenza dei dati digitali ai dati grafici. In data 29 luglio 2019, con nota di protocollo provinciale n. 459129, il Comune ha dato riscontro alle richieste di integrazione sopra evidenziate consentendo il riavvio del procedimento di esame della variante.

La variante proposta è finalizzata all'aggiornamento dei riferimenti normativi rispetto alla legge provinciale per il governo del territorio e al relativo regolamento di attuazione e all'introduzione della riparametrazione degli indici edilizi con le modalità descritte nella relazione illustrativa che l'accompagna.

Per quanto riguarda la valutazione del piano prevista dall'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, considerati i contenuti della variante, si dà atto, come riportato nelle premesse della deliberazione consiliare di adozione e nella relazione illustrativa di piano, della non assoggettabilità della medesima a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, del d.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e s.m.

Inoltre, relativamente alla l.p. 14 giugno 2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", come specificato nell'atto deliberativo n. 11/2019 e nella relazione illustrativa di piano, la variante in argomento non comporta il cambio di destinazione urbanistica di alcun bene assoggettato ad uso civico.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della l.p. n. 15/2015, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha esaminato la variante al piano regolatore in argomento ed ha espresso in merito il parere di competenza n. 59/19 di data 6 settembre 2019, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A, che subordina l'approvazione della proposta comunale alla modifica dei relativi contenuti secondo le osservazioni esposte nel parere medesimo.

In particolare relativamente alla conversione degli indici, nella valutazione provinciale il Servizio ha richiesto di integrare i contenuti della relazione illustrativa con l'approfondimento delle modalità di quantificazione del nuovo parametro dell'edificabilità espresso in indice di utilizzazione fondiaria, evidenziando che il valore di conversione risulta per alcune tipologie edilizie generoso in termini di nuove potenzialità edificatorie, e di allegare alla relazione i casi di riferimento utilizzati per la conversione degli indici. In relazione alla combinata applicazione ai fini dell'edificabilità dei lotti residenziali della SUN e delle nuove altezze degli edifici previste dalla variante, che

mediamente risultano lievemente incrementate rispetto alle previsioni vigenti, si ritiene necessario un approfondimento in merito con l'individuazione di ambiti residenziali unitari dai quali determinare il potenziale nuovo scenario. Si ritiene inoltre opportuno argomentare maggiormente la previsione di aumento dell'altezza del fronte degli edifici a 9,50 metri nel caso di edifici residenziali di tre piani a copertura piana o a una falda, considerato che l'applicazione indifferenziata di tale norma può determinare la modifica degli assetti insediativi dei centri abitati di Storo. Nel parere si rileva che, per assicurare il rispetto della disciplina in materia di distanze, è necessario, nelle aree prevalentemente destinate alla residenza, indicare l'altezza dell'edificio (Hp) in metri lineari. Precisazioni risultano espresse relativamente al "volume lordo fuori terra" con riferimento agli indici volumetrici previsti da specifiche norme del Piano urbanistico provinciale e ai contingenti volumetrici per la residenza per il tempo libero e vacanze definiti dai PRG dei comuni assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 57 della l.p. n. 1/2008. Nella valutazione si richiama che gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 72 septies delle norme di attuazione relative agli interventi sui manufatti edilizi esistenti, devono essere ricompresi all'interno della categoria di intervento della ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 77 della l.p. n. 15/2015; infine rilievi sono stati formulati sulla previsione di tramutare la percentuale di verde alberato del 10% in superficie permeabile per quanto riguarda determinate destinazioni d'uso del territorio come le aree produttive, in considerazione della funzione di mitigazione riconosciuta a tale previsione per determinati insediamenti rispetto al contesto.

Il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 59/19 sopra richiamato è stato trasmesso all'Amministrazione comunale con lettera di data 6 settembre 2019, prot. n. 548954.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 45 giorni, iniziato il giorno 12 luglio 2019 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni da parte della Provincia, è da ritenersi concluso nel termine di legge.

Il Comune di STORO con deliberazione consiliare n. 22 di data 31 ottobre 2019 ha adottato in via definitiva la variante al PRG in argomento. La documentazione relativa è pervenuta in formato cartaceo e digitale al Servizio competente in data 11 novembre 2019 con nota di protocollo provinciale n. 697766. Nelle premesse di tale deliberazione il Comune fa presente che nel periodo di deposito della documentazione di variante, effettuato ai sensi dell'articolo 37, commi 3 e 4, e dell'articolo 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, sono pervenute due osservazioni nel pubblico interesse, che le medesime sono state pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37, che nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate. Tali osservazioni sono state esaminate e valutate al fine del loro accoglimento secondo quanto riportato nel documento dedicato "Osservazioni e controdeduzioni", allegato alla variante.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, a seguito della verifica dei contenuti della variante come adottata in via definitiva, ha rilevato che il Comune ha provveduto a modificare o integrare le norme per rispondere alle osservazioni provinciali e alle osservazioni pervenute durante la fase di deposito, fornendo ulteriori elementi di valutazione e di controdeduzione a supporto delle scelte adottate in questa fase, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa e nell'elaborato specifico allegato parte integrante e sostanziale all'atto deliberativo consiliare.

Con lettera inviata al Comune in data 13 dicembre 2019, protocollo n. 805035, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B, il Servizio ha comunicato all'Amministrazione comunale alcune osservazioni che dovevano essere superate per un corretto aggiornamento e adeguamento rispetto ai contenuti della l.p. n. 15/2015 e del RUEP. Si richiede un'ulteriore verifica in riferimento alla scelta di differenziare le altezze degli edifici all'interno della medesima destinazione di zona a seconda delle tipologie adottate. Richiamato che la presente variante al PRG in adeguamento al RUEP andrebbe intesa come mera trasposizione degli indici

edilizi vigenti rispetto alle nuove disposizioni di cui alla l.p. n. 15/2015 e al RUEP, nella lettera si rileva che la valutazione di merito della coerenza della previsione dell'altezza dei fronti individuata per gli edifici con tipologia a copertura piana rispetto all'altezza di zona univoca di metri 8,60 prevista dal piano, vada ricondotta all'interno di una più ampia verifica in termini sia insediativi sia tipologici. Relativamente alla prevista possibilità di realizzare all'interno delle aree residenziali e aree agricole nuove tettoie, il Servizio dà atto che tale previsione non si configura come costruzione accessoria secondo il RUEP e pertanto realizzabile nel rispetto della destinazione di zona e dei relativi indici edificatori.

Conseguentemente a quanto sopra l'Amministrazione comunale di STORO ha provveduto in data 27 gennaio 2020, con nota acquisita al n. 49619 del protocollo PAT, a fornire alla struttura competente gli elaborati integrati e modificati per dare risposta alle osservazioni provinciali da ultimo espresse ai fini dell'approvazione della variante.

Ciò premesso, preso atto delle modifiche apportate ai contenuti della variante e degli ulteriori elementi prodotti dall'Amministrazione comunale, si ritiene di poter proporre l'approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di STORO di adeguamento delle norme di attuazione di piano alla l.p. n. 15/2015 e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 22 di data 31 ottobre 2019, negli elaborati di piano che, modificati secondo quanto richiesto nei pareri provinciali, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C.

Si dà atto che il procedimento relativo all'approvazione della presente variante, iniziato il 12 novembre 2019, si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione con un ritardo di undici giorni rispetto al termine di 60 giorni, tenuto conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e modifiche degli elaborati di variante da parte della Provincia e per le esigenze istruttorie.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale del Comune di STORO di adeguamento delle norme di attuazione di piano alla l.p. n. 15/2015 e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 22 di data 31 ottobre 2019, le modifiche conseguenti al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 59/19 di data 6 settembre 2019 e in particolare alla lettera del medesimo Servizio di data 13 dicembre 2019, protocollo n. 805035;
- 2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale del Comune di STORO di adeguamento delle norme di attuazione di piano alla l.p. n. 15/2015 e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, adottata in via definitiva con deliberazione

consiliare n. 22 di data 31 ottobre 2019, negli elaborati che, così modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C;

- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 59/19 di data 6 settembre 2019, corrispondente all'allegato A, e la lettera del medesimo Servizio di data 13 dicembre 2019, protocollo n. 805035, corrispondente all'allegato B;
- 4) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di STORO in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 12:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497055 F + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 39, comma 2, della l.p. 04.08.2015, n. 15

Trento, 06/09/2019

Prat. 2682 – parere n. 59/19

OGGETTO: COMUNE DI STORO: Variante non sostanziale al PRG per adeguamento RUEP
Rif. to delib. cons. n. 11 dd. 19.06.2019 – prima adozione (pratica 2682).

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15";

esprime in merito il seguente parere:

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 11 del 19 giugno 2019, pervenuta in data 16 luglio 2019, il Comune di Storo ha adottato una variante non sostanziale al PRG.

L'Amministrazione comunale ha inteso procedere all'adeguamento delle norme di attuazione alla legge provinciale per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-provinciale edilizio provinciale.

La variante risulta corredata da una relazione illustrativa, dalle norme tecniche d'attuazione e allegati grafici e dalle norme di attuazione con testo di raffronto.

Le principali modifiche introdotte nelle NTA riguardano la ridefinizione degli indici urbanistici, la modifica di alcune previsioni normative di carattere insediativo, il richiamo nelle definizioni delle categorie di intervento alle previsioni della legge urbanistica provinciale.

La relazione illustrativa allegata alla variante, in considerazione dell'entità delle modifiche introdotte rispetto alla pianificazione vigente, esclude la necessità di redazione del rapporto ambientale ai fini dell'art. 20 della L.P. 2015/15. 2006, n. 15-68/Leg..

Analisi degli elaborati di piano

Relativamente alla conversione degli indici si osserva che la relazione illustrativa non argomenta in modo esaustivo le modalità di quantificazione del nuovo parametro dell'edificabilità espresso in indice di utilizzazione fondiaria. Il valore di 0,3 predisposto per la conversione dell'attuale indice utilizzato per il conteggio del volume lordo ammissibile per un determinato lotto edificabile, risulta, per alcune tipologie edilizie, generoso in termini di nuove potenzialità edificatorie. Peraltro si ritiene non del tutto appropriato il riferimento richiamato in relazione che il coefficiente di trasformazione

“risulta coerente con la norma provinciale che ha tradotto i 400 metri cubi assegnati per la realizzazione della seconda unità abitativa in area produttiva in 120 mq”. Si suggerisce pertanto, in primo luogo, di allegare alla relazione i casi studi utilizzati per la conversione degli indici. In secondo luogo, di predisporre un approfondimento con individuazione di ambiti residenziali unitari dai quali determinare un potenziale scenario di riferimento in esito della combinata applicazione ai fini dell'edificabilità dei lotti della SUN e delle nuove altezze degli edifici previsti dalla variante che, mediamente, si ritiene risultino lievemente incrementate rispetto alle previsioni vigenti. A tal proposito, si ritiene altresì opportuno argomentare in modo più dettagliato la previsione di incrementare l'altezza del fronte degli edifici a 9,50 m. nel caso di edifici residenziali di tre piani a copertura piana o a una falda, in quanto ad un'applicazione indifferenziata di tale previsione può conseguire una sostanziale modifica degli assetti insediativi degli abitati di Storo.

Si fa presente che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina in materia di distanze, la variante al PRG di adeguamento deve, nelle aree prevalentemente destinate alla residenza, oltre a convertire il parametro dell'altezza in numero di piani e individuare l'altezza di controllo del fronte, indicare l'altezza dell'edificio (Hp) in metri lineari.

Per quanto riguarda il “volume lordo fuori terra” si fa presente che continua a trovare applicazione quale riferimento per l'applicazione degli indici volumetrici espressi dalle norme del PUP agli articoli 16, 22, 33, 37 e 38 e per l'applicazione dei contingenti volumetrici per la residenza per il tempo libero e vacanze, definiti dai PRG dei comuni assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 57 della l.p. n. 1/2008.

In tema di interventi sul patrimonio edilizio esistente si fa presente che gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 72 septies delle NTA devono essere ricompresi all'interno della categoria di intervento della ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 77 della L.P. 5/2015.

Infine, si osserva che per determinate destinazioni d'uso del territorio come le aree produttive, la percentuale di verde alberato del 10% viene tramutata in superficie permeabile, vanificando in molti casi l'eventuale funzione di mitigazione che una cortina alberata o un gruppo di alberi può avere al fine di contribuire a rendere meno emergenti rispetto al contesto determinati insediamenti.

Conclusioni

Ciò premesso, riguardo alla variante non sostanziale al PRG adottata dal Comune di Storo, si prospettano le osservazioni sopra espresse per l'approfondimento dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter.


Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -



AC
AC



IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -



**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497055
F + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI
STORO

Trento,

13 DIC. 2019

Prot. n. S013/2019/805035/10.22. /AC

Oggetto: Comune di Storo. Variante al PRG in adeguamento a Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale – ai sensi dell'art. 104 della L.P. 04 agosto 2015 N. 15 e del D.P.P. 8-61/Leg. d.d. 19/05/2017 – Adozione definitiva.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19 giugno 2019 il Comune di Storo ha adottato una variante non sostanziale al PRG in adeguamento al regolamento urbanistico provinciale.

Con nota di data 6 settembre 2019 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha trasmesso al Comune Storo delle osservazioni per l'approfondimento dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter.

Con deliberazione consiliare n. 22 del 31 ottobre 2019 il Comune di Storo ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, introducendo modifiche normative sulla base delle osservazione dello scrivente Servizio sopra richiamate e di alcune osservazioni pervenute durante la fase di deposito.

Esaminate pertanto le controdeduzioni allegate all'adozione definitiva, che generalmente accolgono o approfondiscono positivamente quanto richiesto con parere di data 6 settembre 2019, si richiede un'ulteriore verifica in relazione alla scelta di differenziare le altezze degli edifici all'interno della medesima destinazione di zona a seconda delle tipologie edilizie adottate, ovvero tra edifici con due o più falde ed edifici a copertura piana o ad una falda (altezza del fronte di 8,00 ml per edifici con due o più falde e 9,10 ml per edifici con copertura piana).

A tal proposito non si tratta di considerare se la tipologia a copertura piana risulti o meno penalizzata rispetto alla tipologia a falde inclinate così come è stato controdedotto, quanto piuttosto di verificare l'opportunità o meno di mantenere all'interno del tessuto insediativo di Storo una costante tipologica quale la copertura a falde inclinate, considerando al contempo la tipologia a copertura piana un elemento insediativo di carattere distintivo e straordinario, e, comunque, non emergente in altezza rispetto ad altre tipologie edilizie.

Del resto, la variante non sostanziale al PRG in adeguamento al RUEP andrebbe intesa come mera trasposizione degli indici edilizi vigenti rispetto alle nuove previsioni introdotte con la legge urbanistica provinciale 15/2015 e del relativo regolamento, ovvero non introducendo previsioni

normative le cui ricadute sul sistema insediativo dell'abitato di Storo meriterebbero un adeguato approfondimento sia in termini urbanistici che paesaggistici.

Si ritiene pertanto che una valutazione di merito della coerenza della previsione dell'altezza dei fronti individuata per edifici con tipologia a copertura piana (comunque positivamente ridotta in adozione definitiva da metri 9,60 a metri 9,10) rispetto all'altezza di zona univoca di ml 8,60 prevista dal vigente PRG, sia da ricondurre all'interno di una più ampia verifica in termini sia insediativi che tipologici.

Relativamente invece all'introduzione in adozione definitiva della previsione normativa di consentire all'interno delle aree residenziali e agricole la possibilità di realizzare nuove tettoie di superficie massima pari al 40% della SUN esistente e comunque non superiori a 50 mq di SUN, si prende atto che la proposta di tettoia non si configura come costruzione accessoria secondo i limiti stabiliti dal regolamento provinciale, risultando pertanto realizzabile nel rispetto della destinazione di zona e dei relativi indici edificatori.

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata in via definitiva dal Comune di Storo, si prospettano all'Amministrazione comunale la valutazione delle osservazioni sopra espresse al fine dell'approvazione della variante.

Si chiede la consegna di quattro copie degli elaborati di piano, integrati e rivisti sulla base di quanto sopra evidenziato. Fino alla consegna degli elaborati richiesti, il procedimento di approvazione del piano è sospeso.

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -



AC
AC